

DELIBERA N. 66/00

VALUTAZIONE DELL'ISTANZA PRESENTATA DALLA MODENA ENERGIA TERRITORIO AMBIENTE SPA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 4.2 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 1 SETTEMBRE 1999, N. 128/99 RELATIVAMENTE AL COMUNE DI MODENA

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 29 marzo 2000,
- Premesso che:
 - ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 1 settembre 1999, n.128/99 (di seguito: deliberazione n. 128/99), recante obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e di indicatori di continuità del servizio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999, nel caso di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che presentino una concentrazione degli utenti non uniforme all'interno del proprio territorio, gli esercenti possano inoltrare all'Autorità, entro novanta giorni dalla pubblicazione della medesima deliberazione, istanza per la riclassificazione di porzioni di territorio, per una quota non inferiore al 10% degli utenti compresi nel territorio di ciascuno di tali comuni e che detta istanza deve essere corredata da una proposta basata sulle caratteristiche del carico elettrico; e inoltre che l'Autorità si pronuncia su detta istanza entro sessanta giorni dalla presentazione, intendendosi l'istanza tacitamente approvata qualora l'Autorità non si pronunci entro detto termine;
 - in base alle disposizioni di cui al precedente alinea, nel caso di comuni in cui il servizio sia erogato da più esercenti, l'Autorità si pronuncia sull'istanza con provvedimento espresso, sentiti gli altri esercenti interessati, entro centoventi giorni;
 - la Modena Energia Territorio Ambiente Spa (di seguito: Meta Spa) ha presentato istanza, con lettera in data 29 dicembre 1999 (prot. Meta n. 28998), ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 128/99 per la riclassificazione di porzioni del territorio relative al Comune di Modena, nel cui territorio esistono anche utenti serviti da Enel Spa;

- con nota in data 7 febbraio 2000 (protocollo Autorità RM/M00/154), gli uffici dell’Autorità hanno invitato la Meta Spa a integrare la documentazione inviata a corredo dell’istanza di cui al precedente alinea, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della nota, sospendendo i termini del procedimento per lo stesso periodo;
 - la Meta Spa con lettera in data 23 febbraio 2000 (prot. Meta n. 3911) ha fornito la documentazione integrativa entro il termine previsto;
 - ai sensi dell’ultimo periodo dell’articolo 4, comma 4.2 della deliberazione n. 128/99, gli uffici dell’Autorità hanno provveduto, con lettera in data 15 marzo 2000, prot. Autorità RM/M00/436, ad invitare l’Enel Spa a presentare osservazioni in merito alla proposta presentata dalla Meta Spa;
 - l’Enel Spa ha risposto alla richiesta di cui al precedente alinea, con lettera in data 27 marzo 2000, prot. Enel A/23, dichiarando di non avere osservazioni ostantive;
- Visti:
 - la legge n. 481/95, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
 - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- Viste:
 - la deliberazione n. 128/99;
 - la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99 (di seguito: deliberazione n. 202/99), recante una direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere g) e h) della legge 14 novembre 1995, n.481, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 235, del 31 dicembre 1999;
- Vista la documentazione allegata all’istanza di cui in premessa, come successivamente integrata dalla Meta Spa;
- Considerato che, ai sensi dell’articolo 4 della deliberazione n. 128/99:
 - l’istanza per la riclassificazione di porzioni di territorio deve riferirsi a un comune con popolazione maggiore di 50.000 abitanti;
 - le porzioni di territorio da riclassificare ai sensi dell’articolo 4, comma 4.2 della deliberazione n. 128/99, devono essere identificate tramite confini chiaramente riconoscibili;
 - l’istanza per la riclassificazione di porzioni di territorio deve dimostrare la non uniformità delle porzioni da riclassificare ai sensi dell’articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 128/99, attraverso adeguati parametri territoriali riferiti separatamente alle porzioni da riclassificare e al resto del territorio comunale

- classificato ad alta concentrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, della stessa deliberazione;
- la riclassificazione deve riguardare almeno il 10% degli utenti del Comune;
 - l'istanza deve essere corredata di una proposta basata sulle caratteristiche del carico elettrico;
 - Ritenuto che:
 - l'istanza di cui in premessa si riferisce ad un Comune con popolazione maggiore di 50.000 abitanti;
 - l'istanza presentata dalla Meta S.p.A. in merito alla riclassificazione di porzioni del territorio è rispondente ai criteri sopraindicati;
 - la riclassificazione delle aree territoriali disposta in base al presente provvedimento renda necessario prorogare, per la Meta S.p.A., il termine entro il quale dovranno, in relazione alle aree territoriali interessate da detta riclassificazione, porre in essere gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione n. 202/99, tali adempimenti richiedendo un tempo non inferiore a trenta giorni;

DELIBERA

- Di accogliere l'istanza per la riclassificazione di porzioni di territorio del Comune di Modena presentata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dalla Modena Energia Territorio Ambiente Spa (di seguito: Meta Spa) con lettera in data 29 dicembre 1999 (prot. Meta n. 28998);
- Di prorogare sino al 30 aprile il termine entro il quale, la Meta Spa, debba comunicare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 202/99, i valori degli indicatori di continuità relativi al numero e alla durata delle interruzioni senza preavviso lunghe subite dagli utenti BT riferiti agli anni 1998 e 1999 e suddivisi per ambiti territoriali, relativamente agli ambiti territoriali a cui appartengono i Comuni di cui alla presente delibera;
- Di comunicare la presente delibera alla Meta Spa e all'Enel Spa mediante invio di plico raccomandato con ricevuta di ritorno.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta giorni) dalla data di ricevimento della sua comunicazione.